

Introduzione

L'INPS - a poche settimane dal Mess. 25 marzo 2021 n. 1275, con Circ. 19 aprile 2021 n. 65 - ha fornito le istruzioni operative che riguardano l'**indennità una tantum, pari a € 2.400** prevista dall'art. 10 DL 41/2021 (Decreto Sostegni) a favore di taluni soggetti che ne hanno beneficiato grazie ai precedenti decreti emanati nel corso del 2020 e per quei lavoratori che ne beneficeranno per la prima volta nel 2021.

L'Istituto si sofferma inoltre su un'importante novità, che riguarda i requisiti di accesso alla NASPI. Ma andiamo con ordine.

Beneficiari da precedenti decreti

Nella circolare in argomento l'INPS ribadisce che la misura (art. 10, c. 1, DL 41/2021) interessa i lavoratori:

- stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati delle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.

Si tratta, in buona sostanza, dei soggetti già beneficiari delle misure previste dagli artt. 15 e 15 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020.

Con una prima importante precisazione si ribadisce che queste categorie **non dovranno presentare una nuova domanda** per fruire dell'indennità una tantum, ma sarà l'INPS ad erogarla con le stesse modalità adottate in precedenza.

Attività interessate e requisiti

All'interno della circolare l'Istituto specifica, in apposita tabella, i codici delle attività per le quali può essere concessa l'indennità, distinte nei settori turismo e stabilimenti termali; fornisce inoltre indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli artt. 15 e 15 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

Si ricorda che l'accesso all'indennità onnicomprensiva è consentito ai lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori, per almeno 30 giornate nell'arco temporale 1° gennaio 2019 - 23 marzo 2021 e che a tale ultima data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di NASPI. Restano esclusi altresì i soggetti titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Fermi restando tali limiti e condizioni, l'indennità spetta **anche per i rapporti di somministrazione** presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente, nel medesimo arco temporale, un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Con specifico riferimento ai lavoratori in somministrazione, l'INPS precisa che per le

domande in argomento, saranno centralizzati i controlli, analizzando le comunicazioni obbligatorie modello UniSomm, della missione presso utilizzatori appartenenti alle categorie indicate nella seguente tabella:

TURISMO	
CSC 7050 1	<p>1. Alberghi (ATECO 55.10.00):</p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</p> <p>2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</p> <p>3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</p> <p>4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</p> <p>a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</p> <p>5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</p> <p>6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</p> <p>b. cottage senza servizi di pulizia.</p>
CSC 5010 2	<p>1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</p>
CSC 7050 1	<p>1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</p> <p>a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</p> <p>2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</p> <p>3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</p> <p>a. case dello studente;</p> <p>b. pensionati per studenti e lavoratori;</p> <p>c. altre infrastrutture n.c.a.</p>
CSC 7050 2 7070 9	<p>1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</p> <p>a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie</p> <p>1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</p> <p>a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</p> <p>b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</p>
CSC 5010 2	<p>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</p>

CSC 7050 2	<p>1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</p> <p>a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</p> <p>b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</p> <p>2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</p> <p>a. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate</p>
CSC 7050 2 7070 9	<p>1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</p> <p>1. bar;</p> <p>2. pub;</p> <p>3. birrerie;</p> <p>4. caffetterie;</p> <p>5. enoteche.</p>
CSC 4160 1 7050 3	<p>1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</p> <p>a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</p>
CSC 7050 4 4040 5 4040 7	<p>1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)</p>
7050 4	<p>1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)</p>
CSC 7040 1	<p>1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</p> <p>a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</p> <p>b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</p> <p>2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</p> <p>a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</p> <p>3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</p> <p>4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</p>
CSC 4040 4 7070 5	<p>1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</p> <p>1. preparazione di pasti da portar via "take-away";</p> <p>2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</p>

CSC 7070 8	1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): 1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; 2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; 3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; 4. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI	
CSC 1180 7	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 7070 8	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

L'indennità **non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'imposizione fiscale** e non è previsto l'accredito figurativo di contributi in relazione ad essa, né l'accredito dell'assegno al nucleo familiare.

Nuovi beneficiari

Per le categorie di lavoratori che non hanno già beneficiato delle misure stabilite dalle citate disposizioni del Decreto Ristori, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di importo pari a € 2.400 (art. 10, c. 2, 3, 5 e 6), con apposita istanza da presentare **entro il 31 maggio 2021**.

I lavoratori in argomento sono:

- i dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori **diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** (tali lavoratori non rientravano nell'ambito di applicazione dei precedenti decreti emergenziali) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (escluso settore agricolo);
- i lavoratori che abbiano svolto la prestazione con **uno o più contratti di lavoro intermittente** per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatto salvo il caso di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità);
- i lavoratori autonomi che siano stati titolari di **contratti di lavoro occasionale** (art. 2222 c.c.) che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021 e che siano iscritti, alla data del 23 marzo 2021, alla Gestione Separata INPS con accredito di almeno un contributo mensile in relazione al predetto periodo pregresso;
- i lavoratori **incaricati delle vendite a domicilio**, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 marzo 2021, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che possono far valere per l'anno 2019 un reddito superiore a € 5.000 derivante dalle predette attività;

- i lavoratori **a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali** che nell'arco temporale 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021 siano stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nei predetti settori, per almeno 30 giornate complessive ed a condizione che nell'anno 2018 abbiano avuto uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale, per altrettante giornate, nei medesimi settori (inoltre non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 24 marzo 2021 ovvero di trattamento pensionistico diretto al 23 marzo 2021);
- i lavoratori che possono far valere **almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** nel periodo dal 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021, da cui derivi un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione diretta al 23 marzo 2021 né di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dall'intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità) al 24 marzo 2021.

Presentazione della domanda

I richiedenti devono presentare la domanda utilizzando **un'apposita procedura telematica INPS** che alla data di pubblicazione della circolare in esame **non è ancora stata rilasciata**. La domanda può essere trasmessa in autonomia, utilizzando le proprie credenziali mediante:

- PIN INPS (rilasciato prima del 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- i canali telematici messi a disposizione degli enti di patronato o ricorrendo al Contact Center integrato telefonando ai numeri 803.164 (da rete fissa) e 06.164.164 (da rete mobile).

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ovvero, alla stessa data non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Regime di incumulabilità delle prestazioni

Le prestazioni sin qui esaminate sono **incumulabili tra di loro e con le indennità previste in favore dei lavoratori domestici o dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**. Esse sono inoltre incompatibili con le pensioni dirette a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o integrative/sostitutive/esonerative delle stesse. I lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali non devono essere titolari di NASpI al 23 marzo 2021.

Per quanto concerne la **cumulabilità con il reddito di cittadinanza (Rdc)** è previsto un particolare meccanismo, che prevede l'integrazione di quest'ultimo fino all'ammontare dell'indennità dovuta per ciascuna mensilità.

Le prestazioni in argomento sono altresì **incompatibili con il reddito di emergenza (REM)**, mentre è prevista la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità (L. 222/84) e con erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi e compensi per attività sportiva dilettantistica e per lavoro occasionale.

Infine, la circolare specifica che le indennità sono compatibili e cumulabili con la NASpI, la DISCOLL e l'indennità di disoccupazione agricola, tranne la misura prevista per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.

Facilitazioni per l'accesso alla NASpI

L'art. 16, c. 1, DL 41/2021 ha previsto una **particolare semplificazione temporanea per le indennità di disoccupazione NASpI** concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021. Per effetto di detta semplificazione **non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo** (art. 3, c. 1 lett. c), D.Lgs. 22/2015) per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2021, fermi restando gli altri requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'Istituto precisa, infine, che saranno riesaminate d'ufficio le domande di indennità NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e il 19 aprile 2021, respinte per l'assenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.